

## **"Un'esperienza al Consiglio Nazionale Forense.**

### **C.N.F.: compiti, funzionamento ed attività svolta"**

Relazione svolta dal Consigliere Nazionale Avv. Bruno Di Giovanni in occasione dell'evento formativo organizzato e accreditato dal C.O.A. di Imperia e tenutosi in videoconferenza in data 12.12.2022

Questo incontro è un'occasione per conoscere meglio il C.N.F., l'istituzione forense che rappresenta l'intera avvocatura ed incide sull'esercizio della professione di ciascuno ma che spesso appare, per un deficit di comunicazione, un po' fuori dai radar degli iscritti, e l'attività svolta nel 2022 alla quale ho partecipato quale Consigliere Nazionale eletto nel Distretto della Corte di Appello di Genova, nel corso delle elezioni suppletive tenute a fine 2021, ed insediato a fine gennaio 2022 e, dunque, in carica da circa 10 mesi.

Siamo alla vigilia della scadenza della consiliatura del C.N.F. per gli anni 2019/2022 e nell'imminenza delle elezioni fissate per il suo rinnovo presso i Consigli dell'Ordine Territoriali e, dunque, è già tempo di un primo bilancio.

### **ELEZIONI E COMPOSIZIONE DEL C.N.F.**

Quanto alle elezioni dei componenti il C.N.F. l'elettorato appartiene ai Consiglieri dell'Ordine del Distretto, a loro volta eletti dagli iscritti, ed è, pertanto, un'elezione di secondo grado, ove ciascun consigliere dispone di un solo voto.

Quanto all'elettorato passivo possono essere votati gli avvocati iscritti nell'Albo delle Magistrature Superiori.

Nei distretti di Corte di Appello sino a 10.000 iscritti, come quello di Genova, è eletto un solo Consigliere Nazionale che è quello che ha riportato il maggior numero di voti. L'eletto non può appartenere per più di due mandati al medesimo ordine circondariale.

Nei distretti di Corte di Appello con oltre 10.000 iscritti sono due ad essere eletti: il primo è quello che ha ottenuto in assoluto il maggior numero di voti ed il secondo è quello che ha ottenuto più voti nel rispetto della rappresentanza dei generi e dell'appartenenza a diverso ordine circondariale.

Il voto attribuito ad ogni C.O.A. è ponderato e viene conteggiato con riferimento al numero degli iscritti.

Il Consiglio Nazionale Forense, che si compone di 34 membri, elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che formano l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale Forense dura in carica quattro anni.

Emanazione del C.N.F. sono:

- 1) L'Osservatorio Permanente sull'esercizio della Giurisdizione
- 2) La Fondazione dell'Avvocatura Italiana
- 3) La Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (F.I.I.F.)
- 4) Scuola Superiore dell'Avvocatura

## **FUNZIONI DEL C.N.F.**

### Funzioni del C.N.F. – Ambito amministrativo

Le funzioni amministrative riguardano:

- 1) La Rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale
- 2) La tenuta dell'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori
- 3) Elenco Nazionale degli Avvocati
- 4) Elenco delle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative
- 5) L'adozione e l'aggiornamento del Codice Deontologico
- 6) La potestà regolamentare per il funzionamento del C.N.F. e dei C.O.A.
- 7) La proposta al Ministro per l'adozione dei parametri forensi

## Funzioni del C.N.F. – Ambito giurisdizionale

Il C.N.F., nell'esercizio di tale funzione, è giudice speciale disciplinare precostituzionale, istituito dall'art. 21 D.lgs. Lgt. n. 382 del 1944, tutt'ora operante giusta la previsione della VI Disposizione Transitoria della Costituzione.

Allorché opera quale organo giurisdizionale il CNF rende le sue decisioni nella forma della sentenza che è pronunciata In nome del Popolo Italiano.

Il C.N.F. è giudice sia di legittimità che di merito.

Il ricorso proposto davanti al Consiglio Nazionale Forense anche se ha contenuto impugnatorio, non è assimilabile all'appello, attesa la mancanza di omogeneità tra i due gradi di giudizio (di natura amministrativa avanti il C.D.D. o il C.O.A. e di natura giurisdizionale per il C.N.F.).

### Tipologie di ricorso

Il C.N.F. è competente alla trattazione di:

- 1) ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare emesse dai Consigli Distrettuali di disciplina;
- 2) ricorsi in materia di albi, elenchi, registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- 3) ricorso elettorali in materia di elezioni dei C.O.A.;
- 4) giudica i propri componenti ove il Consiglio Distrettuale di Disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento nei loro confronti.

### Svolgimento del procedimento disciplinare avanti il C.N.F.

L'impugnazione è prevista da parte dell'iscritto condannato ad una sanzione disciplinare dal C.D.D.

Possono, altresì, proporre impugnazione il C.O.A. di appartenenza dell'incolpato e l'Ufficio del P.M. e P.G. in caso di archiviazione del procedimento, affinché il C.N.F. ne disponga la riapertura, o avverso decisione

di non luogo a responsabilità disciplinare o, comunque, per richiedere l'applicazione di sanzione più grave.

Vi è divieto di *reformatio in peius* allorché ad impugnare sia il solo condannato.

L'impugnazione si propone con ricorso presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, dall'incolpato o dal difensore abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale, presso la Segreteria del C.D.D.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione di motivi sui quali l'impugnazione si fonda.

L'udienza è pubblica e si svolge avanti il Collegio Giudicante con la partecipazione del rappresentante il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e l'incolpato ed il suo difensore, se compaiono. Il Consigliere Relatore ripercorre i tratti salienti della vicenda, la decisione di I° grado ed i motivi di impugnazione. All'esito il P.G. svolge la requisitoria e presenta le conclusioni ed a seguire la difesa illustra i motivi di impugnazione e presenta le conclusioni.

Allontanate le parti segue immediatamente la Camera di Consiglio ove è assunta la decisione. Successivamente il Consigliere Relatore redige il testo della sentenza che sarà poi pubblicata e comunicata alle parti.

Avverso la sentenza resa dal C.N.F. è prevista l'impugnazione avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.

## **ATTIVITÀ SVOLTA DAL C.N.F. NEL 2022**

### Attività svolta dal C.N.F. nel 2022 – Ambito amministrativo

Il lavoro è svolto sia nelle sedute del c.d. "*Plenum*", in presenza di tutti i consiglieri nazionali, che all'interno delle varie Commissioni che si occupano di specifici settori, delle quali possono far parte anche componenti esterni al

C.N.F.

In estrema sintesi, e per quanto riguarda gli argomenti di interesse generale, il Consiglio Nazionale del 2022 si è occupato della:

- 1) Stesura della Proposta dei Nuovi Parametri Forensi, che sono stati approvati con Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. All'art. 6 è previsto che le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
- 2) Osservazioni e rilievi formulati in vista dell'approvazione dei Decreti Attuativi della riforma Cartabia, della riforma della Giustizia Tributaria, della Legge sull'Ordinamento Giudiziario ed altre.
- 3) La preparazione del Congresso Nazionale Forense di ottobre 2022 a Lecce e la stesura delle mozioni da presentare alla massima assise dell'Avvocatura.
- 4) Attività per il riconoscimento del titolo di specialista già avvenuto a favore di dottori di ricerca, mentre nei prossimi mesi è previsto l'esame, articolato in prova scritta e prova orale, per coloro che hanno frequentato i corsi di specializzazione di durata biennale.

A seguire verranno esaminate le richieste di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza per le quali è previsto un colloquio.

Nell'ambito delle attività del CNF in sede amministrativa ho partecipato, in particolare, alla:

1) stesura di un "Testo Unitario" e cioè di una raccolta delle normative di riferimento per gli avvocati divisa per argomenti e comprendenti, per ciascuno, le fonti di rango costituzionale, le norme di legge e di Regolamento.

Tale documento sarà fruibile a tutti gli iscritti nei prossimi mesi dapprima *on line* e, quindi, in formato cartaceo.

2) Alla preparazione di corsi destinati ai colleghi in materia di Giustizia Riparativa per illustrare la nuova normativa e confrontarsi sul ruolo dell'avvocato in questo ambito. È prevista l'organizzazione, a breve, con la collaborazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, di un corso base e di un

corso avanzato.

3) all'iniziativa del Tavolo Nazionale su Informazione-Giustizia con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che terrà la prima riunione a Roma il 12 gennaio 2023.

#### Attività svolta dal C.N.F. nel 2022 – Ambito giurisdizionale

Con riferimento al Settore Giurisdizionale ho partecipato a tutte le sedute, ordinarie e straordinarie, tenute nel 2022, e, in una dozzina di procedimenti, sono stato designato quale Consigliere Relatore e, quindi, estensore della sentenza.

In qualche occasione mi è capitato, per anzianità di iscrizione, di presiedere il Collegio Giudicante.